

**DELIBERAZIONE 11 APRILE 2018
232/2018/E/EEL**

DECISIONE DEI RECLAMI PRESENTATI DA ALTA ENERGIA NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVI ALLE PRATICHE DI CONNESSIONE 127747627, 127214041, 126986623, 123448446, 132392264

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1014^a riunione del 11 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio* e visto il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
 - ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e in particolare l'articolo 14, comma 2, lett.f-ter;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2017, 337/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 337/2017/E/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e in particolare gli Allegati A e B;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A;
- la nota prot. generale dell’Autorità, 7693 del 5 marzo 2018, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A.

FATTO:

1. Alta Energia S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato all’Autorità cinque reclami, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, come da delega in atti (prot. Autorità 11095 del 29 marzo 2018), in nome e per conto di: Effeuno S.r.l. (pratiche di connessione, 127214041 e 123448446), Energyka S.r.l. (pratiche di connessione 126986623 e 132392264), Ditta individuale Cucci Carlo (pratica di connessione 127747627), contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore), per ciascuna delle sopracitate pratiche di connessione, il ritardo nella messa a disposizione dei preventivi per la connessione alla rete di distribuzione elettrica di altrettanti impianti di produzione da fonti rinnovabili; ritardo ascrivibile al non corretto utilizzo, da parte del gestore, dell’incremento di 15 giorni lavorativi di cui all’articolo 7, comma 1 del TICA.
2. I reclami sono stati presentati all’Autorità in data 4 settembre 2017 (prot. Autorità 28691 del 5 settembre 2017), per la pratica di connessione 127747627, in data 6 settembre 2017 (prot. Autorità 28894 e 28887 del 7 settembre 2017), rispettivamente per le pratiche di connessione 127214041 e 123448446 e in data 7 settembre 2017 (prot. Autorità 28897 del 7 settembre 2017 e 29362 dell’11 settembre 2017), rispettivamente per le pratiche di connessione 126986623 e 132392264;
3. il gestore, in relazione ai suindicati reclami, ha presentato le proprie memorie difensive in data 19 ottobre 2017, in riferimento alle pratiche 126986623, 123448446, 127747627 e 127214041 (rispettivamente prot. Autorità 34408, 34409, 34410, 34411 del 20 ottobre 2017), e in data 20 ottobre 2017 (prot. Autorità 34574 del 23 ottobre 2017), in riferimento alla pratica 132392264;
4. l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio dei procedimenti di trattazione dei reclami con note del 24 ottobre 2017 (prot. Autorità 34827, 34833 e 34815), rispettivamente per le pratiche di connessione 127214041, 126986623 e 123448446, nonché con note del 25 ottobre 2017 (prot. Autorità 34857 e 34859), per le pratiche di connessione 127747627 e 132392264;
5. il reclamante non ha presentato alcuna memoria di replica;

6. in data 19 gennaio 2018, la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina;
7. in considerazione della sostanziale affinità delle questioni tecniche e giuridiche controverse, i cinque reclami relativi alle citate pratiche di connessione possono riunirsi e costituire oggetto di trattazione congiunta.

QUADRO NORMATIVO:

8. Ai fini della risoluzione delle presenti controversie rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l'articolo 2, comma 4, lettera a), che prevede che per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, il servizio di connessione è erogato in bassa tensione;
 - b) l'articolo 7, comma 1, lettera a) che prevede che il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione da parte del gestore di rete è pari, in particolare, al massimo a 20 giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 kW. Il medesimo articolo 7, al comma 1, prevede, tra l'altro, che nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione a disposizione del gestore di rete è incrementato di 15 giorni lavorativi qualora il medesimo gestore ne dia comunicazione al richiedente entro le tempistiche generiche di messa a disposizione del preventivo previste dalle lettere a), b) o c) del citato articolo 7, comma 1;
 - c) l'articolo 7, commi 5 e 8, i quali dispongono, rispettivamente, che il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo per la connessione entro il termine di accettazione del medesimo preventivo e che, inoltre, il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo per la connessione già accettato. In questi casi, tra l'altro, il gestore di rete, entro le medesime tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, del TICA, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni.

QUADRO FATTUALE:

Pratica di connessione con codice di rintracciabilità 123448446

9. In data 31 maggio 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di

- produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Cartiera Avigliano, nel Comune di Avigliano (PZ);
10. in data 24 giugno 2016, il gestore ha informato il reclamante, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, che, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
 11. in data 20 luglio 2016, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 123448446, contenente una Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) per la connessione, che prevedeva la connessione *“tramite costruzione di cabina di trasformazione, connessa alla linea MT esistente “ILPA” DP5035416 alimentata dalla CP Potenza derivata tra i nodi DP502020840 e DP502020839”* e, con particolare riferimento alla media tensione (cioè con riferimento al livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione), richiedeva i seguenti interventi:
 - costruzione di cabina di sezionamento collegata in entra esci sulla linea MT in cavo interrato denominata “ILPA” in locale fornito dal produttore;
 - costruzione di circa 3900 metri di linea MT in cavo aereo elicord da 35 mmq;
 - costruzione di circa 40 metri di linea MT in cavo interrato Al 185 mmq;
 - costruzione di una cabina di trasformazione MT/BT, in cabina Box unificata Enel fornita dal produttore;
 12. in data 24 novembre 2016, il reclamante ha richiesto la modifica del preventivo già accettato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, richiedendo, in particolare, *“lo spostamento su Potenza, data la soluzione tecnica irrealizzabile (3,9 km di cavo aereo)”*;
 13. in data 13 dicembre 2016, il gestore ha informato il reclamante, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, che, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione dell'impianto, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
 14. in data 17 gennaio 2017, il gestore, ha, quindi, messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 123448446, contenente una nuova STMG per la connessione che prevedeva la connessione *“tramite la sostituzione della attuale locale cabina di trasformazione DP502021135 denominata PR T0606340 da Mini Box a Box, connessa alla linea MT esistente “ILPA” DP5035416 alimentata dalla CP Potenza derivata tra i nodi DP502020840 e*

DP502020839” e, con particolare riferimento alla media tensione, prevedeva i seguenti interventi:

- sostituzione attuale locale cabina mini box DP502021135 con una Box unificata Enel (modello DG2092 fornita dal produttore);
 - sostituzione attuale TR (trasformatore) con uno di taglia superiore;
 - costruzione nuova uscita BT dalla cabina DP502021135 denominata PR T0606340 con la posa di un interruttore da 180°,
15. In data 27 luglio 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore ritenendo non dovuto l’incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione del secondo preventivo e conseguentemente ha richiesto la corresponsione degli indennizzi automatici per ritardo nella messa a disposizione del preventivo;
16. in data 24 agosto 2017, il gestore ha respinto il reclamo ritenendo illegittima la richiesta di corresponsione dei predetti indennizzi automatici.

Pratica di connessione con codice di rintracciabilità 126986623

17. In data 14 luglio 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Piano Marino, nel Comune di Cancellara (PZ);
18. in data 28 luglio 2016, il gestore ha informato il reclamante, in applicazione dell’articolo 7, comma 1, del TICA, che, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione dell’impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
19. in data 31 agosto 2016, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 126986623, contenente una STMG per la connessione che prevedeva la connessione “*tramite costruzione di cabina di trasformazione, connessa alla linea MT esistente Sud PIP DP5058104 alimentata dalla CP Genzano derivata tra i nodi DP5020002014 e DP50202002752*” e, con particolare riferimento alla media tensione (cioè con riferimento al livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione), prevedeva i seguenti interventi:
- costruzione di cabina di sezionamento collegata in entra esci alla linea MT in cavo interrato denominata “Sud PIP” DP5058104 in locale fornito dal produttore;
 - costruzione di circa 5800 metri di linea MT in cavo aereo elicord da 35 mmq;
 - costruzione di circa 100 metri di linea MT in cavo interrato Al 185 mmq;

- aggiunta di 1 scomparto in cabina di sezionamento;
 - costruzione di una cabina di trasformazione MT/BT in cabina Box unificata Enel fornita dal produttore;
20. in data 31 gennaio 2017, il reclamante ha richiesto la modifica del preventivo già accettato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, richiedendo in particolare, lo *“spostamento su Acerenza [...] e soluzione personalizzata con costruzione di un cavo interrato su viabilità pubblica, come da planimetria allegata, in quanto non si è riusciti ad acquisire le servitù di elettrodotto necessarie per l'attraversamento aereo”*. Il reclamante, ha inoltre richiesto la *“soluzione congiunta tra le pratiche: 127745704, 127194626, 127214041, 126986623, 127268908, 127747627, con realizzazione di un'unica cabina di consegna ubicata su Acerenza [...], nella quale tutti i titolari delle pratiche hanno la disponibilità del sito”*;
21. in data 15 febbraio 2017, il gestore ha informato il reclamante, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, che, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
22. in data 20 marzo 2017, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 126986623 e, avendo il reclamante *“richiesto una soluzione tecnica di connessione diversa dalla soluzione tecnica minima da noi individuata”*, il gestore ha indicato che l'impianto di produzione sarebbe stato connesso alla rete di distribuzione tramite *“Equipaggiamento cabina secondaria ENERGIKA5 con trasformatore”*. Inoltre, la STMG per la connessione prevedeva la connessione *“tramite costruzione di una cabina di trasformazione, derivata dalla linea MT esistente denominata “Sud Pip” DP5058104 tra i nodi DP502002752 e DP502002014”* e, con particolare riferimento alla media tensione, i seguenti interventi:
- costruzione di circa 2 x 420 metri di linea MT in cavo interrato all. 185 mmq;
 - costruzione di circa 20 metri di linea in cavo interrato all. 185 mmq per richiusura impianto;
 - costruzione di una cabina di trasformazione MT/BT, in cabina Box unificata Enel fornita dal produttore;
23. in data 27 luglio 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore ritenendo non dovuto l'incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione del secondo preventivo e conseguentemente ha richiesto la corresponsione degli indennizzi automatici per ritardo nella messa a disposizione del preventivo, previsti dal TICA;

24. in data 24 agosto 2017, il gestore ha respinto il reclamo ritenendo illegittima la richiesta di corresponsione dei predetti indennizzi automatici.

Pratica di connessione con codice di rintracciabilità 127214041

25. In data 19 luglio 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Fontana Quercia, nel Comune di Oppido Lucano (PZ);
26. in data 28 luglio 2016, il gestore ha informato il reclamante, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, che, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
27. in data 8 settembre 2016, il gestore ha, quindi, messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 127214041;
28. in data 30 gennaio 2017, il reclamante ha richiesto la modifica del preventivo già accettato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, richiedendo, in particolare, lo *“spostamento su Acerenza [...] e soluzione personalizzata con costruzione di un cavo interrato su viabilità pubblica, come da planimetria allegata, in quanto non si è riusciti ad acquisire le servitù di elettrodotto necessarie per l'attraversamento aereo”*. Il reclamante ha, inoltre, richiesto la *“soluzione congiunta tra le pratiche: 127745704, 127194626, 127214041, 126986623, 127268908, 127747627, con realizzazione di un'unica cabina di consegna ubicata su Acerenza [...], nella quale tutti i titolari delle pratiche hanno la disponibilità del sito”*;
29. in data 15 febbraio 2017, il gestore ha informato il reclamante, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, che, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
30. in data 20 marzo 2017, il gestore ha, quindi, messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 123448446;
31. in data 27 luglio 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore ritenendo non dovuto l'incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione del secondo preventivo e conseguentemente ha richiesto la

- corresponsione degli indennizzi automatici per ritardo nella messa a disposizione del preventivo;
32. in data 24 agosto 2017, il gestore ha respinto il reclamo ritenendo illegittima la richiesta di corresponsione dei predetti indennizzi automatici.

Pratica di connessione con codice di rintracciabilità 127747627

33. In data 27 luglio 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Fontana Queria, nel Comune di Oppido Lucano (PZ);
34. in data 9 agosto 2016, il gestore ha informato il reclamante, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, che, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
35. in data 14 settembre 2016, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 127747627;
36. in data 31 gennaio 2017, il reclamante ha richiesto la modifica del preventivo già accettato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, richiedendo, in particolare lo *“spostamento su Acerenza [...] e soluzione personalizzata con costruzione di un cavo interrato su viabilità pubblica, come da planimetria allegata, in quanto non si è riusciti ad acquisire le servitù di elettrodotto necessarie per l'attraversamento aereo”*. Il reclamante ha, inoltre, richiesto la *“soluzione congiunta tra le pratiche: 127745704, 127194626, 127214041, 126986623, 127268908, 127747627, con realizzazione di un'unica cabina di consegna ubicata su Acerenza [...], nella quale tutti i titolari delle pratiche hanno la disponibilità del sito”*;
37. in data 15 febbraio 2017, il gestore ha informato il reclamante, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, che, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
38. in data 20 marzo 2017, il gestore ha, quindi, messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 127747627;
39. in data 27 luglio 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore ritenendo non dovuto l'incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a

disposizione del secondo preventivo e conseguentemente ha richiesto la corresponsione degli indennizzi automatici per ritardo nella messa a disposizione del preventivo;

40. in data 24 agosto 2017, il gestore ha respinto il reclamo ritenendo illegittima la richiesta di corresponsione dei predetti indennizzi automatici.

Pratica di connessione con codice di rintracciabilità 132392264

41. In data 30 settembre 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Masseria Corso, nel Comune di Forenza (PZ);
42. in data 24 ottobre 2016, il gestore ha informato il reclamante, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, che, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
43. in data 21 novembre 2016, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 132392264;
44. in data 26 gennaio 2017, il reclamante ha richiesto la modifica del preventivo prima dell'accettazione del medesimo preventivo ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, chiedendo, in particolare, lo "*spostamento su Filiano*" evidenziando inoltre che, "*viste le enormi difficoltà nell'acquire le servitù di elettrodotto per l'attraversamento del cavo aereo*", è stata richiesta "*una soluzione personalizzata [...] con costruzione di cavo interrato su viabilità pubblica e di cavo aereo su proprietà privata [...] dove si ha la disponibilità per l'attraversamento aereo del cavo MT e soluzione congiunta tra le pratiche 123449965 titolare Effeuno S.r.l. (capofila), 132392264 titolare Energyka S.r.l. e 132395283 titolare ditta Cucci Carlo*";
45. in data 22 febbraio 2017, il gestore ha informato il reclamante, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, che, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
46. in data 15 marzo 2017, il gestore ha, quindi, messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 132392264;
47. in data 28 luglio 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore ritenendo non dovuto l'incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a

disposizione del secondo preventivo e conseguentemente ha richiesto la corresponsione degli indennizzi automatici per ritardo nella messa a disposizione del preventivo;

48. in data 24 agosto 2017, il gestore ha respinto il reclamo ritenendo illegittima la richiesta di corresponsione dei predetti indennizzi automatici.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

Pratiche di connessione con codici di rintracciabilità 123448446, 126986623, 127214041, 127747627, 132392264:

49. Il reclamante, in riferimento a ciascuna pratica oggetto della presente decisione, prospetta le medesime argomentazioni rilevando che la comunicazione del gestore di incremento dei tempi per la messa a disposizione del secondo preventivo, *“oltre ad essere del tutto ingiustificata ed illegittima, è altresì palesemente illecita. Infatti, la richiesta di modifica avanzata dalla reclamante – finalizzata a delocalizzare l’impianto – non ha comportato al gestore alcuna necessità di realizzare, rifare, adeguare o potenziare linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione: ciò trova piena conferma nel fatto l’unica e positiva differenza riscontrabile nella circostanza per cui il “nuovo” preventivo, rispetto al preventivo originario, presenta una STMG di connessione più vantaggiosa in quanto – grazie alla modifica richiesta della reclamante – è stato possibile ridurre notevolmente le opere di elettrodotto necessarie a connettere l’impianto alla rete”*. Afferma, inoltre il reclamante, che ciò *“è stato ampiamente e positivamente condiviso e riconosciuto nella deliberazione 337/2017/E/eel”*.
50. Pertanto, il reclamante chiede che venga prescritto al gestore di corrispondere gli indennizzi automatici, da quantificarsi, ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA, per il ritardo nella messa a disposizione di preventivi, dovuto all’incremento dei 15 giorni lavorativi per l’emissione del “nuovo” preventivo, in relazione ai seguenti periodi:
- a partire dal 23/12/2016 fino al 17/01/2017, per la pratica di connessione 123448446;
 - a partire dal 31/01/2017 fino al 20/03/2017, per la pratica di connessione 126986623;
 - a partire dal 31/01/2017 fino al 20/03/2017, per la pratica di connessione 127214041;
 - a partire dal 28/02/2017 fino al 20/03/2017, per la pratica di connessione 127747627;
 - a partire dal 23/02/2017 fino al 15/03/2017, per la pratica di connessione 132392264.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

Pratiche di connessione con codice di rintracciabilità 123448446, 126986623, 127214041, 127747627 e 132392264

51. Il gestore, nelle proprie memorie difensive, afferma che i reclami *de quibus* risultano del tutto infondati;
52. il gestore, infatti, nell'avanzare le medesime argomentazioni per tutti i reclami oggetto della presente decisione, rileva che:
 - le previsioni del TICA in merito all'incremento di tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione, trovano applicazione per ogni richiesta di preventivo che prevede la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche al livello di tensione superiore a quello di connessione, sia essa contenuta in una domanda di connessione che in una richiesta di modifica di un preventivo emesso;
 - il TICA stabilisce che se il gestore di rete prevede una soluzione tecnica che implica qualsiasi tipo di intervento (realizzazione, rifacimento, adeguamento o potenziamento) sulla rete a livello di tensione superiore rispetto a quello a cui è prevista la connessione, aumenta il tempo di messa a disposizione del preventivo;
 - *“qualora paradossalmente fosse ritenuta legittima la tesi del reclamante, verrebbe sconfessata la ratio stessa che sta all'origine dell'art. 7, comma 1, del TICA”*;
53. il gestore evidenzia inoltre che:
 - le soluzioni tecniche fornite in entrambi i preventivi forniti per ciascuna pratica di connessione in questione, hanno previsto interventi sulla rete elettrica avente tensione superiore (media tensione) rispetto a quella a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione (bassa tensione);
 - l'incremento delle tempistiche, previsto dall'articolo 7, comma 1, del TICA, per la messa a disposizione del preventivo, si giustifica per la maggiore complessità di tali interventi rispetto a quelli che riguardano il solo livello della tensione di connessione, poiché occorre, di volta in volta, verificare le conseguenze che ogni singolo intervento, richiesto o da prevedere, determina non solo sulla rete di bassa tensione, ma anche sulla rete di tensione superiore;
54. il gestore, inoltre, rileva che il *“TICA non prevede affatto che la maggiorazione della tempistica sia limitata al momento della domanda di connessione ovvero nel caso in cui non vengano variate le opere sulla rete di tensione superiore rispetto a quelle già previste nel preventivo oggetto di modifica (situazione peraltro nei casi in esame non sussistente dato che le opere di rete sono variate), atteso che l'articolo del TICA, lapalissiano nella sua formulazione, stabilisce che, “nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il*

servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione a disposizione del gestore di rete è incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi”. Pertanto ogni qual volta sia previsto un intervento sulla rete di tensione superiore va applicata la maggiorazione dei termini, ciò appunto per consentire l’analisi sopraddetta”.

55. In conclusione, il gestore rappresenta che le contestazioni mosse dal reclamante risultano del tutto “errate” e di conseguenza illegittime le richieste di corresponsione degli indennizzi.

VALUTAZIONE DEI RECLAMI:

56. Ai fini della risoluzione delle presenti controversie, si evidenzia, preliminarmente, che le disposizioni regolatorie in merito alla tempistica di messa a disposizione del preventivo, di cui all’articolo 7, comma 1, del TICA, compreso il citato incremento temporale di 15 giorni lavorativi, si applicano non solo nell’ipotesi di una nuova richiesta di connessione ma, come stabilito dell’articolo 7, commi 5 e 8 del TICA, anche nel caso di messa a disposizione di preventivi, a seguito di richieste di modifica degli stessi.
57. Ciò posto, è giusto il caso di evidenziare che la questione oggetto dei presenti reclami, ha già costituito motivo di richiesta di chiarimenti rivolta, da parte dell’attuale legale rappresentate del reclamante (Signor Erminio Guarini), agli uffici dell’Autorità nel mese di ottobre 2016, e alla quale la Direzione Mercati dell’Autorità (ora Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale), ha dato riscontro in data 23 dicembre 2016 (prot. Autorità 38214), chiarendo che *“in tutti i casi in cui venga richiesta una modifica del preventivo, ai fini del rilascio del nuovo preventivo trovano applicazione tutte le tempistiche previste dal comma 7.1 del TICA, (ivi incluso l’incremento temporale pari a 15 giorni lavorativi qualora la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l’adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione), non solo quelle di cui alle lettere a), b), o c), del medesimo articolo 7, comma 1, del TICA”.*
58. Inoltre appare inconferente il richiamo, da parte del reclamante, alla decisione adottata dall’Autorità con la deliberazione 337/2017/E/eel, in quanto tale provvedimento attiene ad una fattispecie concreta diversa da quelle oggetto della presente decisione ed a quest’ultime non assimilabile. A tale proposito si osserva che la decisione di cui alla deliberazione 337/2017/E/eel, riguardava una richiesta di modifica del preventivo di connessione che si riferiva al solo spostamento del sito di installazione dell’impianto di produzione (in particolare, tale spostamento si concretizzava *de facto* nell’avvicinamento dell’impianto di produzione alle linee elettriche già esistenti della rete di distribuzione interessate dalla connessione), *“a parità di soluzione tecnica di connessione”.*

59. Nei reclami in esame, invece, è emerso che le richieste di modifica dei preventivi hanno comportato, come risulta evidente dal confronto delle due STMG di ciascuna pratica di connessione, che la STMG contenuta nel secondo preventivo presentasse, soprattutto al livello della media tensione, interventi sostanzialmente diversi rispetto a quelli previsti nella STMG contenuta nel preventivo originario.
60. Ciò posto, si reputa che il ricorso, da parte del gestore, in ciascuno dei casi di specie, ai 15 giorni lavorativi aggiuntivi per l'elaborazione dei nuovi preventivi, in ragione degli interventi da realizzare e delle modifiche da predisporre, fosse del tutto giustificato e, quindi, proporzionato.
61. Pertanto, si ritiene che il gestore ha correttamente usufruito dell'incremento delle tempistiche, come previsto dall'articolo 7, commi 1, 5 e 8, del TICA, per la messa a disposizione del secondo preventivo in riferimento alle pratiche di connessione oggetto della presente decisione.
62. Alla luce delle sopradescritte motivazioni, non meritano, quindi, accoglimento le richieste del reclamante di vedersi riconosciuti gli indennizzi automatici previsti dalla vigente regolazione per il ritardo nella messa a disposizione dei preventivi di connessione alla rete

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, i reclami presentati da Alta Energia S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alle pratiche di connessione 127747627, 127214041, 126986623, 123448446 e 132392264;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

11 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni